

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 205

del 13/10/2005

Prot. N. 34634

OGGETTO:

LEGGE 15 DICEMBRE 2004, N.308: CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE DI CUI ALL'ART.1, COMMI 36 E 37. DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE ISTANZE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.

L'anno **duemilacinque** e questo di **tedici**, del mese di **Ottobre**, alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze in Municipio, in seguito ad invito del Vice Sindaco Marco Perale, si è riunita la Giunta, nella seguente composizione:

DE COL ERMANO	Sindaco	Assente
PERALE MARCO	Vice Sindaco - Presidente	Presente
AGOSTINI VINCENZO	Assessore	Presente
BUSATTA MAURIZIO	Assessore	Presente
CASSOL MARIA TERESA	Assessore	Presente
NEVYJEL MONICA	Assessore	Presente
RASERA BERNA FRANCESCO	Assessore	Presente
SOMMAVILLA ATTILIO	Assessore	Presente
VIEL LIVIO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale BORGATO SILVANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- in data 15 dicembre 2004 è stata approvata la Legge n° 308 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 302 del 27 dicembre 2004 – suppl. ord. n° 187) avente ad oggetto “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”;
- tale norma contiene, ai commi 36 e 37, disposizioni di diretta applicazione concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica e, dunque, l’esclusione della sanzionabilità penale in caso di interventi di modificazione non assentita dell’assetto dei luoghi precisamente stabiliti dalla Legge medesima; nello specifico il comma 36 introduce una sanatoria cd. “a regime” nell’ambito della quale l’avente titolo può chiedere in ogni tempo l’accertamento di compatibilità per abusi sostanzialmente “minori” realizzati in ogni momento; il comma 37, invece, prevede un accertamento di compatibilità paesaggistica cd. “straordinaria” per interventi di maggiore consistenza realizzati in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione entro il 30 settembre 2004 e che siano stati oggetto di domanda di sanatoria ambientale presentata entro il 31 gennaio 2005;
- l’Amministrazione competente a pronunciarsi sulle predette domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, a quantificare e ad irrogare le relative sanzioni amministrative (ancorché una di esse e precisamente quella di cui al comma 37, lett. b, n° 2, venga riscossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) è il Comune, il quale peraltro sulle istanze deve munirsi del parere della competente Soprintendenza, che nel caso di cui al comma 36 è definito parere vincolante mentre non è qualificato tale nel caso di cui al comma 37;
- le sanzioni amministrative pecuniarie previste, quindi, dalla normativa in questione come una delle condizioni per la “sanatoria” sono sostanzialmente tre:
 - o la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 nella sua misura “base” dovuta in rapporto agli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui al comma 36 (cd. sanatoria “a regime”);
 - o la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 “maggiorata da un terzo alla metà” per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 37 (cd. sanatoria “straordinaria”);
 - o la “sanzione pecuniaria aggiuntiva”, determinata dal Comune tra un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 50.000,00, sempre per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui al comma 37 (cd. sanatoria “straordinaria”), la quale va a cumularsi con quella appena sopra indicata;
 - stante l’attribuzione al Comune del potere di determinare le sanzioni entro margini minimi e massimi, i quali devono essere specificati in relazione all’entità e alla tipologia dell’abuso, è necessario stabilire in via generale e preventiva i criteri per la determinazione delle sanzioni medesime, in rapporto alla tipologia dei casi concreti che si possono presentare;
 - competente a tale determinazione, che vale anche quale atto di indirizzo per gli Uffici, è la Giunta Municipale in quanto Organo ad attribuzione generale e residuale nell’ambito del Comune, al quale Organo è pervenuta, sul tema, la relazione allegata del Dirigente del Settore Territorio-Servizio Edilizia, la quale è nei termini di cui al presente atto;

TENUTO CONTO che la determinazione finale del Comune sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica dev’essere in ogni caso preceduta dal pagamento ad opera dell’istante delle sanzioni dovute, atteso che la Legge citata prevede il beneficio di “sanatoria” possa essere conseguito solo se la sanzione sia stata “previamente pagata”, ne consegue che la relativa determinazione sui criteri quantitativi dev’essere anteriore alla conclusione dei procedimenti;

RILEVATO che alla data del 31 gennaio 2005 al Comune sono pervenute n° 5 istanze di compatibilità paesaggistica ex art. 1, comma 37 e sgg. L. n° 308/04, mentre possono pervenire in ogni momento istanze ex art. 1, comma 36 L. cit.;

ATTESO CHE le somme derivate dall’applicazione dell’indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimesioni in pristino cui all’art. 167, comma 3 del D.Lgs. n° 42/04, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimesioni in pristino con le modalità previste dal 4° comma dell’art. 167 del D.Lgs. 22.1.2004 n° 42, come modificato dalla L. 15.12.2004 n° 308 (in tal senso anche l’art. 5 del D.M. 29.09.1997);

RITENUTO opportuno per le istanze di compatibilità paesaggistica di cui alla L. n° 308/2004 applicare per analogia quale tariffa per diritti di segreteria, previsti dalla L. 19.03.1993, n° 68, la stessa fissata per i condoni edilizi con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 23.03.2004;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo, come da modulo allegato;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di adottare i criteri per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della L. 15.12.2004, n° 308 nei termini di cui alla relazione tecnica resa dal Dirigente del Settore Territorio-Servizio Edilizia in data 04.10.2005, allegata alla presente deliberazione, relazione che la Giunta condivide ed approva nei suoi contenuti;

2) di adottare per analogia, quale tariffa per diritti di segreteria per le istanze di compatibilità paesaggistica di cui alla L. 15.12.2004, n° 308, la medesima fissata per i condoni edilizi con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 23.03.2004;

3) di stabilire che gli importi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. n° 42/04 e della relativa maggiorazione ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. b), punto 1 della L. n° 308/04 dovranno essere introitati al Capitolo di entrata 1070-10 – Sanzioni amministrative per danno ambientale – ed utilizzati oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui all'art. 167, comma 3 del D.Lgs. n° 42/04, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle rimissioni in pristino con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 167 del D.Lgs. 22.1.2004 n° 42;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 con voti unanimi accertati favorevolmente, stante l'urgenza di provvedere.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio dal **21/10/2005**, comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in data **01/11/2005**.

Belluno,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal **21/10/2005** per 15 giorni consecutivi, fino al **05/11/2005**.

Belluno, **07/11/2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

passi a _____